

ne opporsi per qualsiasi motivo di requisi-
e pignoramenti, se mai attinessero
per il conseguimento dell'istiglio.

Articolo IV

Il locatari solidali si obbligano farsi conse-
guare nel mese di settembre millenove-
centotto dagli attuali locatari in forza
del contratto sopra calcolato le terre non
che le case rurali, bevai, gabellotti e
tutti l'altro in detto ex-fuoco esistente, ten-
acconciate e riparati, per la quale consegna
il Sig. Piccarollo nel nome cede ai locatari
senza garanzia alcuna tutti i diritti
dei locanti. E così essi gabellotti solidali
restano tenuti, per come si obbligano, a
conseguere il tutto dell'egual modo
alla fine della locazione.

Ad evitare qualunque ritardo nell'esatto
adempimento della detta consegna,
i gabellotti debbono rendere acconciate
e riparate di tutto punto i casamenti,
bevai e corni d'acqua ed altro due mesi prima
di spirare la locazione.

Quoltre a primo settembre millenove-
centotto i locatari solidali si obbligano farsi



99
conseguare due gabellotti uscenti le terre
salde del detto ex-fuoco addetti al pasco-
lo degli animali nella quantità che
sarà misurata e riuscir deve uguale
a quella consegnata a costoro al millenove-
centocinque.

Tenuti ferri e gabellotti solidali debbono
lasciare sempre salde e coperte a cuneo
terreno fissa e patina nuova, secondo
che esistessero, dovendo di dell'egual modo
riconseguare.

Articolo V

Nel corso dell'affitto tutti gli acconci
accidenti nei fabbricati, bevai, corni
d'acqua ed altro restano a peso dei fit-
ticiari solidali, che debbono farli eseguire
senza ritardo a misura del bisogno,
a regola d'arte e con esattezza.

E ripari nei muri di legge restano cari-
co dei locanti.

Que però ista ripari faranno derivati o acci-
denti per causa e colpa dei locatari, restano
parimenti a carico di costoro.

Articolo VI

Possono i locanti destinare loro persona